



Luoghi MA.R.C.I.

**Norma CEI 64-8/7
e Classificazione**

2024

Certifico Srl - IT

ID 5442 | Rev. 2.0 del 15.10.2024

Documento aggiornato alla nuova edizione della norma [CEI 64-8 Ed. 9a \(2024\)](#)

L'acronimo "M.A.R.C.I." sta per "**MA**ggior **R**ischio in **C**aso d'**I**ncendio" o meglio sta ad indicare i luoghi dove il rischio relativo all'incendio è maggiore che in un luogo ordinario. Nei luoghi MA.R.C.I. (in seguito MARCI), gli Impianti elettrici devono rispettare i requisiti della norma [CEI 64-8/7 Sez. 7.5.1](#).

Il Documento allegato intende fornire un quadro generale sui luoghi MARCI, dalla loro Classificazione (relativa ai luoghi di lavoro) in relazione alla Prevenzione Incendi di cui al [D.M. 10 Marzo 1998](#) (abrogato dal [Decreto 3 settembre 2021](#)) e [D.P.R. 151/2011](#) e alla Sicurezza [D.Lgs. 81/2008](#). Estratto parte d'interesse della Norma.

Il rischio relativo all'incendio in un luogo può essere valutato in modo qualitativo, come al solito, con **funzione** della **probabilità P** che si inneschi un incendio e dell'**entità del Danno D** che mediamente l'incendio può provocare in quel luogo; danno anche alle cose, ma soprattutto alle persone: **f (P,D)**.

Non è fissato un limite convenzionale, il rischio è valutato soggettivamente non con calcoli analitici.

Impianti elettrici nei luoghi MA.R.C.I.

Nei luoghi MARCI, per la progettazione e l'esecuzione degli impianti elettrici, si applicano le prescrizioni della sezione 751 della norma [CEI 64-8/7 \(Ed. 21024\)](#)

La Rev. 00 del Documento era in riferimento al [D.M. 10 Marzo 1998](#), ora abrogato, punto 1.4.4 - Classificazione del livello di rischio di incendio, riporta le modalità per la classificazione del livello di rischio incendio di un luogo di lavoro.

Abrogazione DM 10 Marzo 1998

Il [Decreto 3 settembre 2021](#) "Decreto Minicodice", all. 4 c. 2 abroga il [DM 10 Marzo 1998](#) dalla data della sua entrata in vigore il 29 Ottobre 2022.

Con il [D.M. 10 Marzo 1998](#) sulla base della valutazione dei rischi era possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso in: **basso, medio o elevato**, nel dettaglio:

A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.

...

9.3 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

- i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (abrogato dal [D.P.R. 151/2011](#)) e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:

- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Dall'entrata in vigore del [Decreto 3 settembre 2021](#) la classificazione del rischio incendio dei luoghi di lavoro in basso, alto e medio di cui al [DM 10 Marzo 1998](#) non è più prevista.

Con l'entrata in vigore del [Decreto 3 settembre 2021](#) la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali dovrà essere effettuata in particolare in accordo con gli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

[Decreto 3 settembre 2021](#)**Art. 2. Valutazione dei rischi di incendio**

1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all'[art. 17](#), comma 1, lettera a), del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#).

2. La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al [titolo XI](#), «Protezione da atmosfere esplosive», del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#).

Art. 3. Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

2. Per i luoghi di lavoro a **basso rischio di incendio**, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel [decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015](#).

4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel [decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015](#).

[...]

Allegato I**1. Campo di applicazione**

1. Il presente allegato stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio.

2. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, sono considerati **luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio** quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

a) con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;

Nota

Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell'elenco dell'Allegato I al [decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011](#).

Nota

Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività.

- b) con superficie lorda complessiva $\leq 1000 \text{ m}^2$;
- c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;

Nota

Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende $q_f > 900 \text{ MJ/m}^2$.

- e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

[...]

Nel [Decreto 2 settembre 2021](#) sono definiti tre livelli di rischio attività ai fini della formazione lavoratori, il punto 3.2.2 ([attività di Livello 3](#)) è preso a riferimento dalla CEI 64-8/7, punto 751.03.2, di cui alla nota:

NOTA Fatti salvi gli esiti della valutazione dei rischi di incendio secondo la normativa vigente, le attività di cui al DPR 151/2011 punti 41, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 78 e i luoghi di Livello 3 di rischio secondo 3.2.2 [Decreto 2 settembre 2021](#) rientrano in una delle classificazioni indicate in Tabella 751.03.2.

[Decreto 2 settembre 2021](#) / Livelli di rischio attività ai fini formazione lavoratori e CEI 64-8/7 p. 751.03.2

3.2.2 Attività di livello 3

1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

- a) stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del [decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105](#);
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m^2 ;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m^2 ;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m^2 ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m^2 ;
- j) alberghi con oltre 200 posti letto;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- n) cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del [decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#).

2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG).

[...]

[D.P.R. 151/2011](#)

Luoghi a maggior rischio d'incendio e Attività soggette

Seguendo questa classificazione, **in genere sono considerati MARCI** le attività rientranti nel [D.P.R. 151/2011](#).

Quindi, in breve sintesi, gli ambienti dove si svolgono le attività elencate nel [D.P.R. 151/2011](#) sono considerati ambienti a maggior rischio in caso di incendio.

In generale, gli ambienti dove non si svolgono le attività elencate nel [D.P.R. 151/2011](#) non sono ambienti a maggior rischio in caso di incendio; tuttavia, essi possono essere ambienti a maggiori rischio in caso di incendio se si verificano le condizioni di cui in 751.03.1, ad esempio luoghi soggetti a specifiche prescrizioni dei VV.F.

Si veda in seguito alcuni casi particolari.

Luoghi a maggior rischio di incendio e luoghi ATEX

I luoghi di lavoro ove lavorazione e materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendi in particolare nelle attività elencate nel [D.P.R. 151/2011](#) **secondo i criteri** delle rispettive RT o [DM 3 agosto 2015](#) e secondo la zonizzazione ATEX luoghi di lavoro di cui al [Titolo XI](#) e [Allegato XLIX](#) del [D.Lgs. 81/2008](#), **sono generalmente luoghi MARCI (anche se non necessariamente - CEI 64/8/7 Nota 751.01).**

La norma CEI 64-8/7 (2024)

751 Ambienti a maggior rischio in caso d'incendio

751.01 Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente Sezione si applicano agli ambienti che presentano in caso d'incendio un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari (751.03). Per i requisiti degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di esplosivi o sostanze infiammabili in qualunque stato fisico e per i luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili, si rimanda alle Norme CEI specifiche del CT 31.

La sezione 751 della CEI 64-8/7, definisce **3** tipi di ambienti MARCI in relazione alla causa che determina il maggiore rischio:

751.03.2 Ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l'elevato danno ad animali e cose

Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella:

Tabella 751.03.2 (rif. Tabella 51A)

Codice	Descrizione
BD2	Luoghi caratterizzati da bassa densità di affollamento, difficoltà di evacuazione Es: fabbricati di altezza elevata
BD3	Luoghi caratterizzati da alta densità di affollamento, facilità di evacuazione
BD4	Luoghi caratterizzati da alta densità di affollamento, difficoltà di evacuazione Per es: Fabbricati di altezza elevata aperti al pubblico, quali hotel, ospedali, case di riposo/simili

NOTA Fatti salvi gli esiti della valutazione dei rischi di incendio secondo la normativa vigente, le attività di cui al DPR 151/2011 punti 41, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 78 e i luoghi di Livello 3 di rischio secondo 3.2.2 Decreto 2 settembre 2021 rientrano in una delle classificazioni indicate in Tabella.

751.03.3 Ambienti a maggior rischio in caso d'incendio in quanto costruiti con materiali combustibili

Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella:

Tabella 751.03.3 (rif. Tabella 51A)

Codice	Descrizione
CA2	Fabbricati costruiti prevalentemente in materiali combustibili

NOTA Fermo restando le eventuali disposizioni emanate dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per le attività soggette a controllo di prevenzione incendi, rientrano in tale categoria di rischio i fabbricati realizzati con strutture portanti combustibili suscettibili di essere innescati da un guasto elettrico di componenti e apparecchi direttamente installati a contatto con le stesse strutture. I fabbricati con strutture portanti in materiale combustibile rivestite con materiali in classe di reazione al fuoco A1 non rientrano nella classificazione indicata in Tabella.

Commento

751.03.3 Ai fini della suscettibilità di innesco da parte dei componenti e degli apparecchi deve essere fatto riferimento alle istruzioni dei fabbricanti. A tal fine si rimanda alle indicazioni di cui ai paragrafi 422 e 559

751.03.4 Ambienti a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito

Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella:

Tabella 751.03.4 (rif. Tabella 51A)

Codice	Descrizione
BE2	Fabbricati adibiti allo stoccaggio/lavorazione di materiali combustibili in quantità rilevanti

NOTA Sono da classificare come BE2 i compartimenti antincendio/fabbricati con carico d'incendio specifico di progetto $q_{fd} > 450 \text{ MJ/m}^2$.

Carico di incendio e Classe compartimento

Secondo quanto stabilito dalla [Circolare 14 Settembre 1961 n. 91](#), la quantità di materiale combustibile era notevole se la classe del compartimento era maggiore di 30, ovvero se:

$$q \times k > 15 \text{ kg (di legna equivalente)} = 277 \text{ MJ/m}^2$$

dove:

q = carico di incendio specifico;

k = fattore di riduzione in base alla valutazione del rischio.

(Con la pubblicazione del [D.M. 9 marzo 2007](#), che ha sostituito la [Circolare 14 Settembre 1961 n. 91](#), la classe del compartimento è 30 quando il carico di incendio specifico è $> 300 \text{ MJ/m}^2$).

Si può quindi affermare che il limite per la definizione rigorosa di "Ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali" è aumentato da 277 MJ/m^2 a 450 MJ/m^2 .

[D.M. 9 marzo 2007](#)

Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

...

Livello III

Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione dell'emergenza

...

3.3 Livello III di prestazione

1. Il livello III di prestazione può ritenersi adeguato per tutte le costruzioni rientranti nel campo di applicazione del presente decreto fatte salve quelle per le quali sono richiesti i livelli IV o V.

2. Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello III sono indicate nella tabella 4, in funzione del carico d'incendio specifico di progetto ($q_{f,d}$) definito al punto 2.

Carichi d'incendio specifici di progetto ($q_{f,d}$)	Classe	Luogo MARCIO
Non superiore a 100 MJ/m ²	0	NO
Non superiore a 200 MJ/m ²	15	NO
Non superiore a 300 MJ/m ²	20	NO
Non superiore a 450 MJ/m ²	30	SI
Non superiore a 600 MJ/m ²	45	SI
Non superiore a 900 MJ/m ²	60	SI
Non superiore a 1200 MJ/m ²	90	SI
Non superiore a 1800 MJ/m ²	120	SI
Non superiore a 2400 MJ/m ²	180	SI
Superiore a 2400 MJ/m ²	240	SI

...

Finalità della CEI 64-8/7

In sintesi, la norma non ha il compito di stabilire se un luogo è MARCIO, ma solo di indicare i requisiti che deve avere l'impianto elettrico nel luogo MARCIO.

La valutazione del rischio di incendio non rientra nello scopo della presente Norma.

La valutazione del rischio di incendio costituisce uno dei dati di progetto. Il progettista elettrico, acquisita la valutazione del rischio, classifica gli ambienti sulla base dell'Allegato 51A del Capitolo 51.

Classificazione luogo MARCIO


Al fine di definire le caratteristiche dell'impianto elettrico, detti ambienti sono raggruppati come indicato in **751.03.2**, **751.03.3** e **751.03.4**.

751.03.2 Ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l'elevato danno ad animali e cose

751.03.3 Ambienti a maggior rischio in caso d'incendio in quanto costruiti con materiali combustibili

751.03.4 Ambienti a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito

Possono essere considerati ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di detti materiali, quando il carico d'incendio specifico di progetto è superiore a 450 MJ/m², vedere [D.M. 9 marzo 2007](#).



* [Decreto 3 settembre 2021 Allegato I p.1 2](#) "sono considerati **luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio** quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, **aventi tutti i requisiti aggiuntivi da 2a a 2f.**"

Per gli ambienti di cui all'Allegato I del Decreto 3 settembre 2021 non si applica generalmente la norma CEI 64-8/7 perché luoghi a rischio basso di incendio. Tuttavia, l'esclusione dell'applicazione della norma ai luoghi con rischio di incendio basso può essere fatta solo dopo avere esaminato i parametri della norma stessa. Ad esempio, in riferimento al punto "751.03.4 Ambienti a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito" della norma tecnica CEI 64-8/7 l'applicazione è prevista per ambienti con carico d'incendio specifico di progetto q_{fd} (valore di progetto) > 450 MJ/m², mentre il Decreto 3 settembre 2021 per quantità significative di materiali combustibili intende q_f (valore nominale) > 900 MJ/m². Pertanto, è necessario valutare l'applicazione della norma, come luogo MARCIO, mettendo in relazione i due valori di q_f e q_{fd} . (**requisito 2c - Nota**)

** Attività di livello 3. Nello specifico per "751.03.2 Ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l'elevato danno ad animali e cose", in accordo alla norma CEI 64-8/7. Fatti salvi gli esiti della valutazione dei rischi di incendio secondo la normativa vigente, le attività di cui al DPR 151/2011 punti 41, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 78 e i luoghi di Livello 3 di rischio secondo 3.2.2 [Decreto 2 settembre 2021](#) rientrano in una delle classificazioni indicate in Tabella 751.03.2 della CEI 64-8/7.

Fig. 1 - Fonti normative da cui individuare il luogo MARCIO

Fonti:

CEI 64-8/7 (2024)
 Decreto 3 settembre 2021
 Decreto 2 settembre 2021
 Decreto 1 settembre 2021
 Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
 Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011
 Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II
 D.M. 9 marzo 2007
 D.P.R. 151/2011
 D.Lgs. 81/08
www.tussl.it

Collegati

CEI 64-8/7 (2024)
 Decreto 3 settembre 2021
 Decreto 2 settembre 2021
 Decreto 1 settembre 2021
 Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
 Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011
 Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II
 D.M. 9 marzo 2007
 D.P.R. 151/2011
 D.Lgs. 81/08
www.tussl.it

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
2.0	15.10.2024	CEI 64-8/7 Sez. 7.5.1 (2024) Decreto 3 settembre 2021 Decreto 2 settembre 2021
1.0	17.10.2021	CEI 64-8/7 Sez. 7.5.1 (2021)
0.0	18.08.2018	---

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2024
 ©Copia autorizzata Abbonati
 ID 5442 | 15.10.2024
 Permalink: <https://www.certifico.com/id/5442>
[Policy](#)

